REGOLAMENTO (CEE) N. 4099/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per certe preparazioni e conserve di pesci in provenienza dal Portogallo (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 362,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 362 dell'atto di adesione prevede che, durante il periodo di soppressione progressiva dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed il Portogallo, le preparazioni e conserve di talune sardine, di tonni, di pesci del genere Euthynnus, di taluni sgombri e di pesci della specie Orcynopsis unicolor, dei codici NC ex 1604 13 10, ex 1604 20 50, 1604 14 10, 1604 19 30, 1604 20 70, 1604 15 10, 1604 19 50 ed ex 1604 20 50 in provenienza dal Portogallo possono essere importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in esenzione da dazi doganali nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnellate e 1 000 tonnellate; che occorre aprire questi contingenti tariffari per l'anno 1989;

considerando che a norma dei regolamenti (CEE) n. 3482/88 [1] e (CEE) n. 839/88 [2] il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità, esclusa la Spagna, di preparazioni e conserve di sardine della specie Sardina Pilchardus, in provenienza dal Portogallo, è pari a zero; che conviene dunque non aprire nel 1989 il contingente tariffario comunitario previsto per tali sardine;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno di questi Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla ripartizione tra questi Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro hanno registrato il seguente andamento:

Tonni e pesci del genere Euthynnus

(in tonnellate)

Stati membri	1985	1986	1987
Benelux	1	13	3
Danimarca	—	—	—
Germania	18,2	22	12
Grecia	54	—	—
Francia	55	16	58
Irlanda	—	—	—
Italia	2 456,5	2 141	2 371
Regno Unito	—	9	28

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor

(in tonnellate)

Stati membri	1985	1986	1987
Benelux	135	176	222
Danimarca	—	—	—
Germania	—	21	—
Grecia	—	—	—
Francia	—	3	1
Irlanda	—	—	—
Italia	2 216,7	1 463	1 903
Regno Unito	—	—	—

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente; che è nondimeno possibile, in funzione dell'evoluzione degli scambi durante gli ultimi anni, prevedere una riserva comunitaria di un volume relativamente importante;

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

[1] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

Stati membri	Tonni	Sgombri
Benelux	—	9,02
Danimarca	—	—
Germania	—	—
Grecia	—	—
Francia	2,78	—
Irlanda	—	—
Italia	97,22	90,98
Regno Unito	—	—

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno degli Stati membri che non partecipano alla ripartizione iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte di ciascun contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità delle frazioni non utilizzate della loro quota iniziale non utilizzata e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzato in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzato in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dell'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati provenienti dal Portogallo sono sospesi totalmente nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazi contingentali
	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati a partire da uova di pesce:		
09.0502	1604 14 10	– Tonni e palamite	1 000	esenzione
	1604 19 30	– Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite		
	1604 20 70	– Tonni, palamite ed altri pesci del genere Euthynnus		
09.0503	1604 15 10	– Sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus	1 000	esenzione
	1604 19 50	– Pesci della specie Orcynopsis unicolor		
	ex 1604 20 50	– Sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor		

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente di, rispettivamente, 540 e 540 tonnellate è ripartita fra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri	Preparazioni e conserve di	
	Tonni	Sgombri
Benelux	—	50
Danimarca	—	—
Germania	—	—
Grecia	—	—
Francia	15	—
Irlanda	—	—
Italia	525	490
Regno Unito	—	—
Totale	540	540

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 460 e 460 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale o che ha esaurito la propria quota iniziale, e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a questo fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

5. Senza pregiudizio dell'articolo 3 i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri del volume delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 3.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 e dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle proprie quote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GENNIMATAS